

## **PROPOSTE DI MODIFICA AL DISEGNO DI LEGGE "CONCRETEZZA"**

Onorevole Presidente, on.li Commissari,

il Ddl "Concretezza" oggi in discussione ha indubbiamente il merito di riaffrontare il tema della stabilizzazione del precariato nelle PP.AA. Negli Enti di Ricerca finalmente si risolve la situazione paradossale che si era venuta a creare in forza della norma finanziaria del 2018 che vietava di incrementare il fondo accessorio oltre la soglia del 2016. Tale vincolo ora risulta superato in ragione degli ingressi dovuti alla stabilizzazione.

Tuttavia l'articolato in questione se, da un lato, mostra la volontà del Governo di voler riaffrontare alcuni problemi, dall'altro ripropone purtroppo alcune soluzioni e soprattutto un'idea del lavoro pubblico già presenti nei provvedimenti dei precedenti governi, che la FLC Cgil aveva contrastato allora e contrasta anche oggi.

Ci lascia molto perplessi l'istituzione del cosiddetto "Nucleo della concretezza" che rischia di trasformarsi in un ulteriore costoso organismo (a carico dei contribuenti) finalizzato alla prosecuzione ossessiva dei controlli dei lavoratori pubblici e sulle amministrazioni ritenuti, pregiudizialmente, inadempienti, tanto che si prefigura anche il coinvolgimento delle Prefetture.

Nel testo in discussione manca qualsiasi riferimento alla specificità del comparto "Istruzione e Ricerca", un comparto ad alta concentrazione di intellettualità dove opera quotidianamente oltre un milione di unità professionali, in larga parte docenti, impegnate nella formazione delle future generazioni e nel funzionamento delle scuole, delle università e degli enti di ricerca.

Per queste ragioni riteniamo necessario proporre significativi cambiamenti al testo che di seguito riassumiamo a grandi linee.

a) Modifiche agli articoli già presenti:

**a.1) Sistema dei controlli.** Il passaggio dai controlli "documentali" (badge) a controlli biometrici rappresenta un salto di qualità in negativo di notevole rilievo, perché la rilevazione dei dati biometrici incide intrusivamente non solo sull'identità, ma addirittura sulla fisicità della persona. Come è noto, la nuova versione del comma 2 dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori ha escluso gli "strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze" dalle prescrizioni previste dal comma 1. In ogni caso, la delicatezza della materia è testimoniata anche dall'art. 9 del regolamento UE (679/2016) che proibisce di trattare dati biometrici, fatti salvi alcuni casi particolari, facendo comunque sempre salvi i diritti fondamentali e gli interessi della persona.

L'impiego di questi strumenti, qualora si decida di ricorrervi, richiede particolari avvertenze e cautele, e comunque una garanzia collettiva come quella che può essere prestata dall'obbligo di consultazione e dal fare un accordo sindacale.

Per quanto riguarda la scuola, l'art. 2 del Ddl concretezza esclude al comma 1 alcune figure professionali, ma gli insegnanti non rientrano tra queste figure, mentre sono evocati in un successivo comma in ragione, evidentemente, non di una specificità professionale, ma della specificità dell'organizzazione del lavoro dell'ambito in cui operano. Ebbene, crediamo che la normativa da costruire debba riguardare tutto l'ambito lavorativo della scuola, e dunque tutte le figure che vi operano (docenti, educatori, amministrativi, tecnici, ausiliari), anche in considerazione dell'autonomia scolastica, della libertà di insegnamento e della specifica dimensione di "comunità educante" di cui al recente CCNL di comparto.

b) Tra gli articoli e/o commi da inserire ex novo segnaliamo le questioni principali

**b.1) Per le istituzioni scolastiche** vi è la necessità di prevedere o norme dedicate o norme di raccordo al fine di rimarcare le specificità organizzative e le peculiarità funzionali scandite dai tempi di vita della didattica e dalle scadenze legate all'inizio e al termine dell'anno scolastico. Legiferare per tutte le pubbliche amministrazioni che hanno un funzionamento tarato sull'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), senza tener conto che le scuole hanno inizio e termine differenti

Via Leopoldo Serra, 31 - 00153 Roma

Telefono +39 0683966800 - Fax +39 065883440

[organizzazione@flcgil.it](mailto:organizzazione@flcgil.it)

di attività (1 settembre-31 agosto) e senza tener conto che esse non hanno un semplice funzionamento amministrativo ma un funzionamento "scolastico", comporta innumerevoli interventi successivi e correttivi della nuova norma per adeguarla alla vita scolastica. E, dunque, ad ogni legge che riguardi le pubbliche amministrazioni, occorre prevedere o decreti applicativi specifici o una precisazione che escluda le istituzioni scolastiche dall'applicazione.

Un particolare caso, a tale proposito, riguarda l'introduzione del nuovo Regolamento di contabilità delle scuole (DI 129/2018 del 13 11 2018): con esso è stata introdotta una modifica addirittura di una legge (23/1996) caricando di responsabilità le scuole in materia di manutenzione scolastica e, senza preparazione alcuna del personale, sono stati cambiati i termini di predisposizione e approvazione del Programma annuale e del conto consuntivo. In coerenza con il discorso che veniamo facendo, occorre differire di un anno l'applicazione del nuovo regolamento di contabilità e modificare le norme in materia di responsabilità di manutenzione edilizia.

***b.2) In tema di sanzioni disciplinari*** chiediamo la modifica della legge Madia in modo da garantire al personale della scuola le stesse tutele già previste per il restante personale pubblico. Non si comprende la ragione per cui solo per il personale della scuola debba esservi una tutela diminuita, mentre per tutto il restante personale delle Pubbliche Amministrazioni si prevede che le sanzioni più severe di un semplice richiamo debbano essere comminate da un organo specifico e terzo.

### **Considerazioni conclusive**

Infine il Ddl, a nostro parere, trascura la leva decisiva della formazione e della valorizzazione professionale. Mancano investimenti mirati alla semplificazione delle procedure e alla cooperazione informatica tra enti e Ministeri al fine di mettere in rete banche dati e conoscenze.

La cosiddetta digitalizzazione delle procedure è stata introdotta in maniera sporadica e senza un vero raccordo con il complesso delle amministrazioni che magari operano sulle stesse materie, anche perché il vero scopo era quello di tagliare unità organiche di personale (ben 2020 unità dal settembre 2016). La prima cosa da fare è quella di restituire quel personale alle scuole accompagnandola con misure di creazione di piattaforme di dialogo fra amministrazioni che si occupano delle stesse problematiche (acquisti, pensioni, sicurezza ecc.)

Nessun rafforzamento delle PP.AA., poi, sarà efficace se non verrà accompagnato da investimenti per l'ammmodernamento tecnologico e da una forte valorizzazione della contrattazione.

Ci saremmo aspettati, alle porte del rinnovo dei Contratti pubblici, scelte politiche di segno diverso con l'obiettivo di rilanciare con investimenti mirati, attraverso lo strumento del Contratto, la qualità dei servizi e del lavoro anziché ridurre, come già è avvenuto in passato, tutto alla linea consueta della lotta ai dipendenti pubblici ritenuti pregiudizialmente fannulloni e demotivati.

Sugli argomenti fin qui trattati e su altri temi sempre con riferimento alla specificità del comparto "Istruzione e Ricerca" proporremo in maniera più puntuale e precisa diversi cambiamenti, facendo pervenire una serie di emendamenti.

## **ART 1**

*comma aggiuntivo 2bis*

*(Specificità organizzative delle istituzioni scolastiche)*

### **testo**

Le norme riguardanti le amministrazioni pubbliche si applicano agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, preve apposite disposizioni di raccordo che tengano conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sviluppo loro spettante ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e successive integrazioni e modifiche.

**motivazione**

*Al fine di rimarcare la peculiarità del settore scolastico proponiamo l'inserimento di un comma 2-bis all'articolo 1 chiedendo che le norme di legge pensate per la generalità delle pubbliche amministrazioni si applichino agli istituti dell'istruzione di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, tramite apposite disposizioni di raccordo. Ciò per rimarcare le specificità organizzative e le peculiarità funzionali scandite dai tempi di vita della didattica e dalle scadenze legate all'inizio e al termine dell'anno scolastico.*

- - -

**ART. 2**  
**(misure per il contrasto all'assenteismo)**

**comma 1**

al primo periodo dopo le parole "...attualmente in uso." aggiungere "... previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."

**motivazione**

*In merito all'introduzione dei sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza, il nuovo art. 4 della legge 300/70, come modificato dall'art. 23, comma 1, d.lgs 14 settembre 2015 n. 151, codificando le fattispecie per le quali i sistemi di controllo in questione possono essere previsti, dispone che gli stessi possono essere installati previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, la modifica che si propone intende disciplinare la materia prevedendo che tali strumenti possono essere installati previo accordo collettivo con le OO.SS.*

- - -

**comma 4**

Al primo periodo cassare le parole "Per il personale docente ed educativo" e sostituirle con "Per il personale docente, educativo ed ata"

**motivazione**

*L'art.2 c.4 prevede che, limitatamente al personale docente ed educativo, le modalità attuative relative all'introduzione dei nuovi sistemi di controllo vengano stabilite con decreto del Ministero dell'Istruzione. Si propone che tutto il personale delle istituzioni scolastiche (ivi compreso il personale ATA) sia interessato dal provvedimento attuativo del MIUR. Questo perché tutte le componenti scolastiche (docenti, educatori ed ata) sono partecipi della medesima comunità di lavoro.*

- - -

## **ART. 4**

### **comma aggiuntivo**

Al comma 634 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2017 n° 205 dopo le parole "Con il medesimo decreto è individuata la percentuale di cui al comma 4" aggiungere "che potrà variare dal 10 al 30% delle risorse stabili del fondo dell'anno 2016.

### **motivazione**

*La maggiore flessibilità dell'utilizzo delle risorse a disposizione delle Università statali, e specificatamente quelle del fondo accessorio, è funzionale a razionalizzare l'utilizzo delle risorse e a il miglior impiego delle stesse, per il miglioramento e l'ampliamento dei servizi agli studenti e in ragione dei processi di riorganizzazione conseguenti l'applicazione della legge 240/2010, che ha introdotto la contabilità economico patrimoniale e che ha riorganizzato la didattica e la ricerca con al centro le strutture dipartimentali. Si ritiene pertanto utile che coerentemente venga indicato un adeguato range di possibile incremento del fondo del salario accessorio*

- - -

**comma aggiuntivo: entrata in vigore dal 1 gennaio 2020 del Decreto Interministeriale 129/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.)**

### **testo:**

Il DI 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 entra in vigore il 1 gennaio 2020

### **motivazione**

Si chiede che il regolamento di contabilità 129/2018 entri in vigore dal 1 gennaio 2020 per le seguenti ragioni:

- il personale Dirigente Scolastico (DS), Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), Assistenti Amministrativi, in primo luogo, ma tutto il personale scolastico interessato, deve, prima, necessariamente, passare attraverso un corso di formazione specifico
- non a caso lo stesso percorso fu seguito con il Regolamento del 2001 che, approvato il febbraio di quell'anno, fu applicato il gennaio 2002 dopo una preparazione durata un anno
- moltissime scuole sono prive di DS e DSGA e numerosissime altre si trovano a non avere neppure un Facente funzione di DSGA
- la modulistica e gli applicativi informatici nonché le linee guida per la corretta gestione della contabilità previsti dall'art 41, prima di essere applicati, devono essere conosciuti e studiati dal personale

- parimenti si dica per gli schemi di gara dell'art 20
- occorre poi preliminarmente predisporre da parte delle singole scuole il Regolamento per la gestione del patrimonio e dell'inventario di cui all'art 29 e approntare le disposizioni per i beni non soggetti all'iscrizione negli inventari
- infine, lo stesso Regolamento di Istituto deve essere adeguato al Nuovo Regolamento di contabilità
- Il differimento al 1 gennaio 2020, peraltro, consentirebbe di porre rimedio, superandole, a due misure che sono inaccettabili e perciò da cancellare.
- Inaccettabile che all'art. 39 si mettano in capo ai DS gravose responsabilità di manutenzione degli edifici, laddove si aprono le porte alla possibilità – che diventa responsabilità di fronte ad eventi di danno a persone - di intervenire per manutenzione ordinaria e addirittura straordinaria (una novità assoluta mai affacciata negli incontri sulla semplificazione). Si tratta di un articolo che, all'interno di un atto di natura regolamentare previsto dal comma 143 della legge 107, avente per oggetto la modifica del regolamento contabile delle scuole, introduce una modifica della legge 23 1996 sulle competenze degli enti locali nella manutenzione degli edifici scolastici.
- Inaccettabile che ai revisori dei Conti (art 51) si diano poteri di sindacare sulle scelte didattiche delle scuole affidando loro la potestà di verifica della coerenza nell'impiego delle risorse in funzione degli obiettivi individuati nel PTOF.

- - -

### **Articolo aggiuntivo: Tutela della genitorialità del personale di ruolo dipendente dalle PPAA (emendamento aggiuntivo)**

#### **testo**

A tutela e sostegno della genitorialità, al personale di ruolo dipendente dalle pubbliche amministrazioni con figli con invalidità riconosciuta al 100% e con disabilità di cui all'art. 33, comma 3 della Legge 104/1992, è riconosciuto come criterio di priorità l'assegnazione della sede di servizio nel comune di residenza del figlio, in soprannumero o in posizione di comando.

#### **motivazione**

*Tale proposta, benché apra dei problemi con l'intero mondo del lavoro, anche privato, in materia di tutela delle persone con disabilità, si fonda su situazioni di reale difficoltà che vivono le famiglie che, dovendo assistere i figli in condizione di non autosufficienza, non riescono ad avvicinarsi nella sede di lavoro in quanto preceduti costantemente dagli stessi lavoratori con disabilità anche non invalidante e anche lieve. Tale rivendicazione è all'attenzione del Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca ed è stata fatta oggetto di discussione nella commissione lavoro della Camera*

## **Articolo aggiuntivo – responsabilità dirigenziale nelle istituzioni scolastiche**

### **testo**

Il punto 9-quater della lettera j) dell'art. 13 del DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75 (di modifica all'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) è abrogato.

### **motivazione**

*Si propone di cancellare la norma (inclusa nel DLgs n 75/2017) che ha attribuito al dirigente della struttura la competenza della procedura disciplinare per l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni al personale docente, educativo e Ata presso le istituzioni scolastiche. Tale proposta è finalizzata a rendere omogeneo il trattamento dei dipendenti delle istituzioni scolastiche rispetto ai dipendenti di tutte le altre amministrazioni pubbliche i cui dirigenti sono competenti solo per le infrazioni di minor gravità, mentre per quelle più gravi si rinvia ad un apposito ufficio per i procedimenti disciplinari.*